



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

STRUMENTI

GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI

Data ultimo aggiornamento:
7 aprile 2020

INDICE

GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI

a cura di CLA Consulting S.r.l.

1. PREMESSA	3
2. ASPETTI CIVILISTICI-CONTABILI	3
2.1 PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI	3
2.2 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	7
3. ASPETTI FISCALI	7
3.1 TRATTAMENTO AI FINI IRES	7
3.2 TRATTAMENTO AI FINI IRAP	9

GLI ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI

a cura di CLA Consulting S.r.l.

1. PREMESSA

L'articolo 2423, comma 2, del Codice Civile prevede che: *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio”*.

Inoltre, l'articolo 2424-bis, terzo comma, del codice civile specifica ulteriormente che: *“gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”*.

Nell'ambito della valutazione delle poste che compongono il bilancio d'esercizio, è quindi necessario verificare la necessità di rilevare delle passività potenziali attraverso lo stanziamento di un fondo per rischi ed oneri. In particolare, il processo di iscrizione di una passività potenziale richiede:

- a) l'**identificazione delle discriminanti** per cui è possibile stabilire quando una possibilità può definirsi “probabile”, “possibile”, o “remota”;
- b) la **determinazione del valore** da attribuire a questa attività (probabile o possibile) per l'appostazione del fondo rischi e/o nella nota integrativa.

2. ASPETTI CIVILISTICI-CONTABILI

2.1 Principi contabili nazionali

In funzione del relativo grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono essere classificati come¹:

- **probabili**: se il loro accadimento è ritenuto verosimile, e quindi realizzabile (si tratta di passività esistenti, ma con esito incerto che si risolveranno in futuro);
- **possibili**: se dipendono da una circostanza che può o meno verificarsi, con un grado di accadimento dell'evento futuro inferiore al probabile (si tratta, dunque, di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione);
- **remoti**: se hanno scarsissime possibilità di verificarsi, ovvero se potranno accadere soltanto in situazioni eccezionali.

Nello specifico, secondo l'OIC 31, le passività (di scadenza o ammontare incerto) possono essere classificate, in base alle relative caratteristiche, tra i **fondi per oneri** ovvero tra i **fondi per rischi**.

I **fondi rischi** accolgono le passività potenziali,² ovvero quelle che sono connesse a situazioni **già esistenti** alla data di bilancio, ma che si caratterizzano da uno **stato d'incertezza** per quanto riguarda il momento di realizzazione e/o nell'ammontare, e il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri³.

Stante quanto sopra, gli elementi che caratterizzano i **fondi rischi** sono costituiti da:

¹ Principio contabile OIC 31 (par. 12).

² Principio contabile OIC 31, paragrafo 10: *“Le passività potenziali rappresentano passività connesse a potenzialità, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro”*. Secondo il paragrafo 9 *“per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato di incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale) ovvero in un utile (attività potenziale)”*.

³ Principio contabile OIC 31, paragrafo 5: *“I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”*.

- a) la **natura determinata** e l'**esistenza probabile** della passività in relazione al verificarsi di un evento futuro;
- b) la **potenzialità** che la passività sia connessa a situazioni esistenti alla data di bilancio (ma con esito pendente, in quanto si risolveranno in futuro);
- c) lo **stato di incertezza** che si verifichi l'evento futuro e che dallo stesso possa scaturire una **perdita** per l'azienda.

Non è quindi possibile costituire un fondo rischi al fine di coprire il rischio generale dell'impresa (che, viceversa, può essere coperto esclusivamente dalle riserve di utili che sono classificate nel patrimonio netto della società).

Viceversa, i **fondi per oneri** accolgono le passività di **natura determinata** ed **esistenza certa**, in quanto relative a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma incerte nell'ammontare o nel momento di realizzazione.

Secondo i principi Oic, gli accantonamenti per fondi rischi e oneri:

- a) devono essere classificati **per natura** e quindi iscritti nelle pertinenti classi B, C o D del conto economico (esempio, costi per servizi);
- b) presuppongono che la determinazione del quantum della passività (potenziale o probabile) venga eseguita **attualizzando il valore futuro del danno** che l'impresa potrebbe subire, considerando quindi la probabilità che il rischio si concretizzi.

Nel solo caso in cui non sia possibile correlare la natura dell'accantonamento ad una specifica voce dello schema di conto economico, i relativi importi devono essere iscritti in corrispondenza delle voci B.12 e B.13 (rispettivamente "accantonamenti per rischi" e "altri accantonamenti").

Stante la relativa natura, i fondi per rischi e oneri sono caratterizzati da stime e congetture che devono essere oggetto di aggiornamento e revisione ad ogni chiusura del bilancio.

A titolo esemplificativo in corrispondenza della voce B.4 del passivo dello stato patrimoniale, occorrerà indicare i seguenti accantonamenti:

1) FONDI PER RISCHI:

- per cause in corso;
- per garanzie prestate;
- per rischi su crediti ceduti;
- per eventuali contestazioni da parte di terzi;

2) FONDI PER ONERI:

- per manutenzione ciclica;
- per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto;
- per operazioni e concorsi a premio;
- per resi di prodotti;
- per recupero ambientale;
- per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali;
- per contratti onerosi;

Viceversa, il **fondo rischi ed oneri** non può essere iscritto nelle seguenti ipotesi:

- per **rettificare i valori dell'attivo**;
- per la copertura di **rischi generici** (in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività);

- per effettuare **accantonamenti** per oneri e perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
- per rilevare **passività potenziali** ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo **aleatorio** e **arbitrario**;
- per rilevare **passività potenziali** ritenute **possibili** o **remote**.

In sintesi quindi:

- se la **passività potenziale** è **probabile** (ovvero se il suo accadimento è verosimile, e di **ammontare determinabile**): deve essere iscritta in bilancio tra gli **accantonamenti per rischi ed oneri**, che, a norma dell'articolo 2424-bis, comma 3, del Codice civile, sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare ovvero la data di sopravvenienza.
- se la **passività potenziale** è **probabile** ma con **importo non determinabile** o solo possibile (quindi non verosimile): la condizione di incertezza e il rischio correlato devono essere indicati nella nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile;
- se la **passività potenziale** è **remota**: non deve in alcun modo risultare in bilancio.

Per quanto visto sopra, i fondi per rischi ed oneri non devono essere confusi con i **debiti** che, viceversa, rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, ovvero obbligazioni a pagare importi fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente ad una determinata data.

In partita doppia si avranno le seguenti scritture contabili:

A) al momento della costituzione del fondo per rischi ed oneri

Accantonamenti per rischi	a	Fondo per cause in corso	...
---------------------------	---	--------------------------	-----

B) negli esercizi successivi, in caso di aumento

Accantonamenti per rischi	a	Fondo per cause in corso	...
---------------------------	---	--------------------------	-----

C) negli esercizi successivi, in caso di diminuzione

Fondo per cause in corso	a	Altri ricavi e proventi	...
--------------------------	---	-------------------------	-----

D) negli esercizi successivi, in caso di utilizzo del fondo per le passività per le quali lo stesso era stato costituito

Fondo per cause in corso	a	Debiti	...
--------------------------	---	--------	-----

Infine, per completezza si ricorda che i “*fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio*” (ovvero quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la **data di chiusura** e la **data di formazione** del bilancio d’esercizio) devono essere recepiti nei valori di bilancio (in conformità al postulato della competenza) se evidenziano condizioni **già esistenti** alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio.

Viceversa, nei valori di bilancio non devono essere recepiti (in quanto di competenza dell’esercizio successivo), ma soltanto illustrati in Nota integrativa (se rilevanti) i fatti che indicano situazioni che sono **sorte dopo** la data di bilancio.

Esempio 1: causa legale

La definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data rientra tra i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio.

Viceversa, significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti oppure da operazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio non devono essere recepiti.

Esempio 2: emergenza Coronavirus

Nel caso in cui l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 dovesse essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in base alle disposizioni statutarie o usufruendo del rinvio disposto dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) per le spa, le sapa e le srl, l’emergenza Coronavirus deve considerarsi manifestata prima della redazione del progetto di bilancio e, pertanto, della stessa occorrerà tenerne conto. Viceversa, negli altri casi, occorrerà valutare la tempistica di evoluzione dell’epidemia in relazione alla tempistica di approvazione del bilancio.

Si deve ritenere che:

- **in caso di avvenuta approvazione del bilancio entro il mese di febbraio 2020**: non è necessario fornire informazioni in quanto, a questa data, il virus non aveva ancora avuto una diffusione tale da poter considerare rilevante l’effetto sui dati di bilancio;
- **in caso di approvazione del bilancio oltre il mese di febbraio 2020**: la diffusione dell’epidemia impone, data la sua portata, la modifica del progetto di bilancio, con l’inserimento della relativa informativa. In questo caso:
 - nella nota integrativa occorrerà dare conto della situazione economico e finanziaria della società e della probabile avvenuta contrazione dei ricavi;
 - la relazione sulla gestione dovrà illustrare i rischi aziendali e l’evoluzione prevedibile della gestione (ex articolo 2428 codice civile).

Nei casi più estremi, qualora dovesse essere in crisi anche la stessa continuità dell’attività aziendale, nelle valutazioni di bilancio occorrerà tenerne conto. In ogni caso, il venir meno della continuità aziendale, non comporta l’abbandono dei criteri di valutazione (di funzionamento) in luogo di criteri di liquidazione.

In tal caso, in base alle indicazioni dell’OIC 29, qualora il presupposto della continuità aziendale non dovesse essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, nelle valutazioni di bilancio occorrerà tenere conto degli **effetti** derivanti dal venir meno della continuità aziendale.

A titolo esemplificativo, in caso di prosecuzione dell’attività nonostante la crisi, occorrerà considerare (OIC 11, paragrafo 23):

- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell’OIC 16 e dell’OIC 24, per tenere conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9, tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d’uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato

- orizzonte temporale per la sua determinazione (in questi casi occorrerà riferimento al *fair value* per la determinazione del valore recuperabile);
- c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali fondi rischi e oneri ai sensi dell'OIC 31;
- d) la revisione delle relazioni di copertura degli strumenti derivati alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento ai sensi dell'OIC 32;
- e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate, alla luce delle mutate prospettive aziendali, ai sensi dell'OIC 25.

2.2 Principi contabili internazionali

Nei principi contabili internazionali il concetto di passività potenziale viene direttamente correlato alla definizione di obbligazione con una distinzione tra “attuale” o “possibile”.

Secondo lo IAS 37, un'obbligazione non probabile nell'“an” (sostenimento di un onere probabile) e nel “quantum” (valore dell'adempimento) deve essere trattata diversamente rispetto all'obbligazione attuale, e quindi non ricompresa tra i fondi rischi. Si parla, in questa ipotesi, di obbligazione “possibile”, ovvero di passività potenziali, che provengono comunque da eventi passati, ma che presentano incertezze nella stima dell'an e del quantum⁴.

Sono considerate “passività potenziali” anche le obbligazioni che, seppur “attuali”, sono preventivabili nell'an ma non nel quantum (pertanto, in questo caso, risulta difficoltoso e aleatorio stabilire, alla data di bilancio, un attendibile valore dell'esborso finanziario futuro).

La difficoltà di determinare l'an ed il quantum anche per l'obbligazione “possibile”, per quanto non esplicitamente menzionata dallo IAS 37, rappresenta un'obbligazione “remota”.

3. ASPETTI FISCALI

3.1 Trattamento ai fini IRES

Ai fini IRES, gli accantonamenti rappresentano una componente negativa di conto economico non ammessa in deduzione. In tal senso l'articolo 107, comma 4, del Tuir prevede che “non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo” (coerentemente con questa previsione, nell'ipotesi di accantonamenti indeducibili ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Tuir, l'eventuale successivo azzeramento del fondo costituirà una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Tuir⁵).

A titolo esemplificativo sono quindi indeducibili ai fini IRES:

- a) **gli accantonamenti per rischi ed oneri conseguenti ad un giudizio arbitrale pendente** (Corte di Cassazione, sentenza 20 dicembre 2016 n. 2690);
- b) **gli accantonamenti per operazioni di promozione commerciale** (ris. Ag. Entrate 19 maggio 2008 n.204/E);

In deroga a quanto sopra, per espressa previsione normativa, sono deducibili:

⁴ In senso analogo, secondo lo IAS 37 (paragrafo 10): “La passività potenziale è: a) una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell'entità; o b) un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché: i. non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o ii) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità”.

⁵ In tal senso si vedano le sentenze della Corte di Cassazione 11 ottobre 2017 n. 23812 e 13 luglio 2018 n. 18719.

- gli **accantonamenti di quiescenza e previdenza** (articolo 105 Tuir);
- gli **accantonamenti per rischi su crediti** nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti e comunque fino al 5% del medesimo valore risultante in bilancio alla fine dell'esercizio (articolo 106 Tuir);
- gli **accantonamenti stanziati a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione di navi e aeromobili** nel limite del 5% del costo di ciascuna nave o aeromobile risultante all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (articolo 107, comma 1, Tuir);
- gli **accantonamenti per spese di sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili** nel limite massimo, per ciascun bene, del 5% del costo del bene stesso e fino a quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative allo specifico bene sostenute negli ultimi 2 esercizi;
- gli **accantonamenti per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio** nel limite, rispettivamente, del 30% e del 70% dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, se distinti per esercizio per formazione (articolo 107, comma 3, Tuir).

Gli altri accantonamenti effettuati nell'esercizio (diversi da quelli sopra illustrati) sono tassati ai fini IRES mediante la rilevazione di una "variazione in aumento" dal reddito imponibile. Di rimando, i relativi oneri risulteranno deducibili (mediante l'appostazione di una "variazione in diminuzione") negli esercizi successivi in cui i costi diventeranno certi. Stante quanto sopra, nell'esercizio in cui è operato l'accantonamento, sarà necessario stanziare le corrispondenti imposte differite attive.

Si osserva che l'inededucibilità generalizzata degli accantonamenti è tutt'ora operante, anche dopo l'entrata in vigore del principio di derivazione rafforzata, in virtù di quanto previsto dall'articolo 9 del D.M. 08/06/2011⁶, recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap.

Questo principio è applicabile anche ai soggetti Oic, diversi dalle micro-imprese, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2 del D.M. 03/08/2017.

Pertanto, anche qualora l'onere relativo all'accantonamento dovesse essere iscritto, sulla base della natura della passività, non in corrispondenza delle voci B12 e B13 ma in un altro conto di costo del conto economico, questa classificazione non fa comunque venire meno la natura (fiscale) dell'accantonamento, con la conseguenza che continuerà ad operare l'inededucibilità prevista dall'articolo 107, comma 4, del TUIR fino a quando i costi diventeranno certi.

Si ricorda che i **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio** (ma entro la data di approvazione del bilancio) non possono comportare l'iscrizione in bilancio di un "credito" o di un "debito" (giuridicamente sorto nell'esercizio successivo), ma determinano la necessità di aggiornare le stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere a questa data⁷ (in sostanza si tratta di aggiornare il valore delle passività che alla data di chiusura del bilancio risultava essere soltanto "probabile" e che, successivamente, alla data di approvazione del bilancio, è diventata "certa").

Ai fini fiscali, l'importo corrispondente all'accantonamento effettuato resterà ineducibile ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Tuir, mentre sarà deducibile nell'esercizio successivo quando il costo diventerà certo.

Esempio

⁶ Articolo 9 D.M. 8 giugno 2011: "1. Si considerano accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorché disciplinate da uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37.

2. Si considerano, altresì, accantonamenti gli oneri derivanti dall'attualizzazione delle passività di cui al comma precedente.

3. Gli accantonamenti di cui ai commi precedenti sono deducibili se rientranti tra quelli di cui all'art. 107, commi da 1 a 3, del testo unico".

⁷ In tal senso si veda il principio contabile OIC 28.

Si ipotizzi lo stanziamento di un fondo rischi ed oneri a seguito di una causa legale in corso alla data del 31 dicembre dell'anno "n".

Nel caso in cui la causa dovesse essere definita nei primi mesi dell'anno successivo (n+1), la relativa passività dovrà rimanere iscritta nel bilancio relativo all'anno "n" nel fondo rischi e oneri, ma l'importo dell'accantonamento dovrà essere perfettamente allineato a quanto dovuto a seguito della definizione della causa, intervenuta nell'esercizio successivo ma prima dell'approvazione del bilancio.

In questo caso, ai fini fiscali, l'accantonamento resterà temporaneamente indeducibile (periodo d'imposta "n") ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Tuir (e dell'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011) per poi diventare deducibile nell'esercizio successivo (periodo d'imposta "n+1") in cui il costo diventerà certo.

3.2 Trattamento ai fini IRAP

Ai fini IRAP, per le imprese industriali e commerciali la competenza dei componenti di reddito è determinata unicamente sulle risultanze del bilancio d'esercizio (e, quindi, dei principi contabili).

In tal senso, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili. Nello specifico, la base imponibile Irap è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione (lettere A e B) dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del Codice civile), con esclusione delle voci previste ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13).

Pertanto, gli accantonamenti per rischi ed ogni altro accantonamento che viene rilevato in corrispondenza delle voci B12 e B13 del conto economico non assumono rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

In senso analogo, anche gli eventuali accantonamenti rilevati in corrispondenza di voci diverse da B12 e B13 (ad esempio l'accantonamento al fondo per spese legali da rilevare in conto economico in corrispondenza della voce B.7) non possono essere dedotti dalla base imponibile IRAP. Viceversa, i corrispondenti costi saranno deducibili dalla base IRAP soltanto al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che riconducibili a voci dell'aggregato B rilevanti ai fini IRAP.

Esempio

Gli accantonamenti per spese legali (voce B3 del passivo) che sono rilevati in conto economico in corrispondenza della voce B.7 (costi per prestazioni di servizi) non sono deducibili ai fini IRAP nell'esercizio del relativo stanziamento.

Viceversa, le spese legali saranno deducibili (se riconducibili a voci del conto economico rilevanti ai fini Irap) al momento dell'effettivo sostenimento (circostanza che generalmente coincide con la fatturazione da parte dell'avvocato).

Occorre dunque stanziare le corrispondenti imposte differite attive nell'esercizio in cui è operato l'accantonamento.